



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

**L'EFFETTO COVID  
SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021  
LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021**

Webinar Formativo  
martedì 11 maggio 2021  
ore 10:00 – 13:00

*Prof. Filippo DAMI  
Dott. Gianluca ROSSI*  
Dottori commercialisti e Revisori legali  
Santa Croce Sull'Arno (PI)  
Massa (MS)

In collaborazione con



partner

**EUTEKNE**





# L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

## Introduzione: Gli effetti della pandemia sulle dichiarazioni dei redditi 2020

- Le principali misure di sostegno al reddito ed alle famiglie
- Le principali misure di sostegno alle aziende
- Focus: le principali misure straordinarie introdotte nel 2020 e la relativa ricaduta fiscale, le agevolazioni edilizie, le agevolazioni per le imprese e per le società e loro trattamento ed esposizione nella dichiarazione dei redditi 2020.

## Gli effetti della pandemia sulla dichiarazione dei redditi delle Persone fisiche

- Il nuovo Modello 730
- Il nuovo Modello UNICO PF
- Le principali novità nella compilazione del modello redditi PF
- La fiscalità da COVID - 19 nella dichiarazione dei redditi 2020 delle persone fisiche

## Gli effetti della pandemia sulla dichiarazione dei redditi delle Società di persone

- Il nuovo Modello Unico SP
- Le principali novità nella compilazione del modello redditi PF
- La fiscalità da COVID - 19 nella dichiarazione dei redditi 2020 delle società di persone

## Gli effetti della pandemia sulla dichiarazione dei redditi delle Società di capitali

- Il nuovo Modello Unico SP
- Le principali novità nella compilazione del modello redditi PF
- La fiscalità da COVID19 nella dichiarazione dei redditi 2020 delle società di capitali

Dibattito con i relatori: Casi. Temi e Question Time

In collaborazione con



partner





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

Alcune *riflessioni preliminari*:

Nei nuovi modelli di **UNICO2021** ab **2020**, di quest'anno giocano un ruolo fondamentale tutti i **provvedimenti adottati nel corso del 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Covid**.

**Quali sono le principali novità dei dichiarativi 2021?**

Il **tema centrale** delle **dichiarazioni fiscali** di quest'anno è rappresentato dall'**emergenza da Covid-19** e dalla problematica della **esposizione degli incentivi ed aiuti concessi** con i provvedimenti adottati nel corso del **2020** per far fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia.

Tra le novità del **modello IVA 2021**, ad esempio, vi è già stata l'indicazione delle **operazioni, attive e passive**, effettuate dal **19 maggio al 31 dicembre 2020**, e relative alle **mascherine** ed agli altri **dispositivi medici** e di **protezione individuali** necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19.

Nel **modello 730/2021** e nel **modello Redditi PF** entra il **Superbonus 110%**, una delle principali novità introdotte dal decreto Rilancio per l'anno d'imposta 2020; quindi spazio anche alle detrazioni d'imposta per le **erogazioni liberali** a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19.

Nei modelli **Redditi ENC, SP e SC** entra invece, oltre alla **sospensione degli ammortamenti**, anche la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**, nonché quella per il **settore alberghiero e termale**.

Tre **nuove cause di esclusione** dalle stime degli **ISA** sono state, infine, previste a favore dei soggetti più colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19.

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Introduzione al modello Redditi PF 2021

- L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento 28928/2021** del **29 gennaio 2021**, ha quindi approvato il modello "**Redditi PF 2021**", per il periodo d'imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi.
- Inoltre, con suo provvedimento **27444** del **28 gennaio 2021**, l'ADE ha approvato i **175 modelli ISA 2021** per il periodo di imposta **2020**, oltre a definire le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari all'applicazione degli indici che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### **Anatomia del Modello UNICO Redditi Pf, le novità per i redditi 2020**

Il modello **Redditi PF 2021**, relativo al periodo di imposta **2020**, si compone, come di consueto, di **tre distinti fascicoli** (oltre che della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille).

Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi dovuta per il 2020 trovano applicazione le **misure agevolative** introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria, quali **crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, sospensione dei versamenti**, oltre alla **riduzione del cuneo fiscale**.

Si ricorda che la presentazione del modello per via telematica deve avvenire entro il **30 novembre 2021**, mentre quella cartacea, quando possibile, dal **3 maggio al 30 giugno 2021**.



# L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

## Redditi Pf, le novità applicate ai redditi 2020

### NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2021 PF

Le **novità** di maggior rilievo presenti nel **modello Redditi PF 2021**, a.b. 2020, interessano rispettivamente i *fascicoli 1 e 3*:

#### **Fascicolo 1**

- Dall'**1 luglio 2020** ai **lavoratori dipendenti** detentori di un *reddito complessivo* fino a **28.000** euro spetta il **trattamento integrativo** (600 euro 2020), mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da **28.000** a **40.000** euro spetta un'ulteriore *detrazione decrescente* (600 euro 2020) all'aumentare del reddito;
- per le spese sostenute per *agevolazioni edilizie* **dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022** viene attribuita una **detrazione del 110%**, a fronte di specifici interventi finalizzati *all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici* effettuati su unità *immobiliari residenziali* (cd. **Superbonus**);
- dall'**1 gennaio 2020** è riconosciuta una analoga **detrazione del 90%** per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti** (c.d. *Bonus facciate*);
- per le **imprese** che svolgono l'attività nel Comune di **Campione d'Italia** ex articolo 1, comma 574, L. 160/2019, dall'**1 gennaio 2020** è prevista la **riduzione dell'imposta netta del 50%**, come determinata ai sensi dell'art. **188bis** DPR 917/1986;
- i contribuenti che beneficiano in dichiarazione dell'agevolazione per gli **impatriati** e per i **docenti e ricercatori** che vengono a **svolgere la loro attività in Italia** utilizzano la nuova casella **Codice Stato estero** per segnalare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia (abbattimento della base imponibile IRPEF del 90% per 8 o 13 anni);



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2021 PF

Le **novità** di maggior rilievo presenti nel **modello Redditi PF 2021**, a.b. 2020, concernono rispettivamente i **fascicoli 1 e 3**:

#### **Fascicolo 1**

- i soggetti che **rottamano** almeno **due autovetture**, hanno diritto ad un **credito d'imposta** di importo massimo di **750 euro** per le spese sostenute dall'**1 agosto 2020** al **31 dicembre 2020**, per l'acquisto di **monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile**;
- ricompare la possibilità di destinare il **due per mille** a favore delle **associazioni culturali** iscritte in un elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante un apposito riquadro presente nella scheda per le scelte della destinazione dell'**8**, del **5** e del **2 per mille** dell'Irpef;
- da quest'anno l'ammontare di alcune **detrazioni d'imposta diminuisce** all'**aumentare del reddito** fino ad **azzerarsi** quando il reddito complessivo raggiunge l'importo di **240.000 euro**;
- viene riconosciuta la **detrazione** pari al **20%** dell'importo sostenuto entro il **31 dicembre 2020** per usufruire del cd. **bonus vacanze**;
- viene **prorogata** la **rideterminazione** del **costo** d'acquisto dei **terreni** e dei valori di acquisto delle **partecipazioni non negoziate** in mercati regolamentati possedute all'**1 gennaio 2020**, assolvendo un'**imposta sostitutiva** pari all'**11%** (affrancamento terreni e partecipazioni a regime -> misura *strutturale*).



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2021 PF

Le **novità** di maggior rilievo presenti nel **modello Redditi PF 2021**, a.b. 2020, concernono rispettivamente i *fascicoli 1 e 3*:

#### **Fascicolo 3**

- Nei quadri **RE, RF, RG e LM** sono esposti i **contributi a fondo perduto esclusi dal reddito**;
- nel **quadro RD** cambia la **sezione III** per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività di **commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura** a norma dell'art. 2135 cod. civ. (articolo 1, comma 225, L. 160/2019) e delle novità sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di **oleoturismo** (articolo 1, comma 513 e 514, L. 160/2019);
- nel **quadro RQ**, debuttano la **sezione XXIV** destinata ai soggetti che fruiscono della **rivalutazione** generale dei **beni d'impresa** e delle partecipazioni, e la **sezione XXV** riservata a quelli che accedono alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nei settori **alberghiero e termale**;
- i soggetti, **in possesso dei requisiti**, che non hanno effettuato alle scadenze previste i **versamenti** dovuti in base alle misure di **sospensione** emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, utilizzano l'apposito **prospetto** presente nel quadro **RS (rigo RS 480)**;
- il **quadro RU** è destinato ad ospitare il **credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione** (articolo 1, comma da 197 a 201, L. 160/2019), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, e i crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 quali quello per **botteghe e negozi**, quello per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, quello per le spese per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** e, infine, quello per le **spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione**.



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello **Redditi PF 2021** va presentato **obbligatoriamente** per **via telematica entro il 30 novembre 2021** direttamente dal contribuente ovvero a mezzo di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

In **tre casi specifici**, è, invece, consentita la presentazione del modello dichiarativo, nel periodo **dal 3 maggio 2021** (essendo il 2 maggio 2021 giorno festivo) **al 30 giugno 2021**, in **forma cartacea** per il tramite di un **qualunque ufficio postale** se il contribuente:

- pur possedendo nel 2020 redditi che possono essere dichiarati con **il modello 730, non può avvalersene** (ad es. nel 2020 e/o nel 2021 non è residente in Italia);
- ha la possibilità di **presentare il modello 730**, ma è **tenuto a dichiarare alcuni redditi o a comunicare dati utilizzando i corrispondenti quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)**;

**- deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti e non può avvalersi del modello 730.**

A titolo esemplificativo, i contribuenti che presentano il **modello 730/2021**, e che sono obbligati a dichiarare investimenti e attività finanziarie di fonte estera, capital gain (*blockchain, token*) e/o investimenti all'estero, **devono presentare anche i quadri RM, RT e RW**, oltre al **frontespizio del modello Redditi 2021** od, in alternativa, **possono utilizzare integralmente il modello Redditi 2021.**

Infine, **i cittadini italiani residenti all'estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato**, se non in grado di effettuare la trasmissione telematica, **possono trasmettere la dichiarazione dall'estero in modalità cartacea.**



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### SOGGETTI OBBLIGATI

Devono presentare la dichiarazione dei redditi **due tipologie di contribuenti**:

- quelli che **hanno conseguito redditi nell'anno 2020** e **non figurano tra i soggetti esonerati** (ad esempio, lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte, anche se in possesso di una sola CU 2021, ovvero lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più CU 2021 per redditi di lavoro dipendente o assimilati, quando l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre euro 10,33, il totale delle ritenute subite, a meno che, al momento del cambio di datore di lavoro, non abbiano chiesto al subentrante di **effettuare il conguaglio** con le ritenute applicate dal precedente datore);
- quelli che **sono obbligati a tenere le scritture contabili** (ad esempio, artisti e professionisti, anche in assenza di redditi).

Devono compilare, a seconda dei casi, **i quadri RT ovvero RM** i contribuenti che **hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad **imposta sostitutiva**, nonché **i docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno **percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni** per potersi avvalere della **tassazione sostitutiva**.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Attenzione!

- I contribuenti, anche se non obbligati, possono sempre presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2020, o da acconti versati nello stesso anno.

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### SOGGETTI ESONERATI

In generale, è **esonerato** dalla **presentazione della dichiarazione** il contribuente, **non obbligato alla tenuta delle scritture contabili**, che **possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta (netta) non superiore a euro 10,33** ottenuta sottraendo dall'Irpef lorda le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e le ritenute.

Sono **esonerati dalla presentazione della dichiarazione** i contribuenti che possiedono **esclusivamente** redditi così identificati:

- da **abitazione principale**, relative pertinenze e **altri fabbricati non locati** ! (tranne se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale, per l'effetto sostitutivo IMU / Irpef : sono dovute entrambe);
- da **lavoro dipendente** o **pensione** corrisposti da **un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto** o **corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio**, ovvero da **lavoro dipendente** o **pensione** ed **abitazione principale**, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (tranne se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell'abitazione principale);
- da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, inclusi *i lavori a progetto* ed **escluse le collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale a carattere non professionale rese a favore di SSD e ASD**;
- **esenti** ovvero **sogetti a imposta sostitutiva diversa dalla cedolare secca** (ad esempio, interessi su BTP) oppure **sogetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (definitiva)**.



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### SOGGETTI ESONERATI

In assenza delle condizioni sopra elencate, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi così indicati (cd. esonero per limite di reddito):

- da **terreni e fabbricati** (incluse l'abitazione principale e le sue pertinenze) entro il limite di **euro 500**;
- da **lavoro dipendente e assimilato**, più altre categorie di reddito entro la soglia di **euro 8.000** sempre che il periodo di lavoro o pensione **non sia inferiore a 365 giorni**;
- da **pensione**, più altre tipologie di reddito **entro la soglia di euro 8.000** (ovvero da pensione più terreni entro il tetto di **euro 7.500 per la pensione e di euro 185,92 per i terreni** ovvero da pensione più altre categorie di reddito entro il limite di euro 8.000), tenendo presente che **si calcola il reddito complessivo senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze**;
- da **assegno periodico corrisposto dal coniuge**, più altre categorie di reddito, escluso l'assegno periodico per il mantenimento dei figli, **entro la soglia di euro 8.000** (si calcola il reddito complessivo senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze);
- **assimilati a quelli di lavoro dipendente** e altri redditi per i quali la **detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro** (ad esempio, redditi per sfruttamento di diritti di autore) **entro il tetto di euro 4.800**;
- **compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche** nei limiti di **euro 30.658,28**.

### Attenzione!

- L'esonero **NON si applica** se il contribuente **deve restituire**, in tutto o in parte, il **bonus Irpef**.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### QUADRO RN – DETRAZIONI DI IMPOSTA

Il quadro RN riepiloga tutti i dati dichiarati negli altri quadri del modello dichiarativo al fine di **determinare l'Irpef dovuta per l'anno d'imposta 2020.**

#### ***Il coacervo dei redditi***

Per i **contribuenti residenti in Italia, l'imposta si applica sul reddito complessivo formato da tutti i redditi posseduti ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili** (articolo 10, Tuir).

L'imposta a debito o a credito deve tenere conto anche delle **detrazioni** e dei **crediti d'imposta** previsti, nonché degli acconti già versati e delle ritenute d'acconto.

Per **ogni familiare a carico spettano delle detrazioni** (detrazione per coniuge a carico, per figli a carico e per altri familiari a carico) **di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta.**

A quest'ultimo occorre aggiungere anche il **reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

Il reddito di riferimento per il **calcolo delle detrazioni è quello indicato al rigo RN1**, a colonna 1 (in caso di compilazione del **rigo RS37** relativo all'**agevolazione ACE**, si somma al reddito di riferimento l'importo indicato al **rigo RS37, a colonna 14**).

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### QUADRO RN – DETRAZIONI DI IMPOSTA

Qualora il **coniuge sia a carico del dichiarante**, è riconosciuta una *detrazione* fino ad un massimo di **euro 800**.

Tale sconto, che **decresce all'aumentare del reddito azzerandosi** se il reddito supera **euro 80.000**, si calcola in relazione a **tre distinte fasce di reddito e va rapportato al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico** come segue:

• **Reddito per detrazioni** = rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14 (si mette zero se risulta un valore negativo).

Spetta una detrazione **per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ed altri redditi, tra l'altro, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (sezione II del quadro RC), **nonché di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente**, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (quadro RL, righe RL 14, RL 15 e RL 16), e di **redditi di lavoro autonomo** (quadro RE), **esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva**, di **redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone** (quadro RH) per i quali si è barrata la casella di colonna 7 dei righe da RH1 a RH4.

Per determinare **la detrazione spettante**, **va identificata la fascia di reddito di appartenenza** (ad esempio, per un reddito per detrazioni fino a euro 4.800, compete una detrazione di euro 1.104) e si calcola come segue:

**Reddito per detrazioni** = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (si mette zero se risulta un valore negativo)



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### QUADRO RS – VERSAMENTI SOSPESI CAUSA COVID-19

Il **quadro RS** è costituito dai **prospetti comuni** ai quadri **RA, RD, RE, RF, RG, RH** e **LM** quali, ad esempio, le *plusvalenze* e le *sopravvenienze attive*, l'imputazione del reddito dell'impresa familiare, la deduzione per capitale investito proprio (ACE), **le minusvalenze e differenze negative, gli aiuti di Stato e i versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

In tale prospetto, i soggetti che, in possesso dei requisiti, **non hanno effettuato** nel periodo d'imposta 2020, alle scadenze previste, **i versamenti tributari a seguito dell'emergenza sanitaria, devono esporre, a colonna 1, il codice corrispondente alla disposizione normativa di riferimento** (Tabella versamenti sospesi Covid-19) e, a colonna 2, l'importo dei versamenti sospesi.

A titolo esemplificativo, va utilizzato **il codice 2** dai soggetti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui **all'All. 1, Dpcm 23 febbraio 2020**, per i quali i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 sono stati sospesi.**

Invece, il **codice 10** identifica i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che **hanno beneficiato legittimamente della proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi ex articolo 13-quinquies, comma 1, DL 137/2020.**



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

**Attenzione : in arrivo la campagna dei controlli**

Con la circolare 4/E/2021 nel mirino delle verifiche il credito su R&S e gli altri sconti d'imposta.

La raccomandazione agli uffici: verifiche su i contributi a fondo perduto da lavorare con tempestività.

Controlli su *crediti d'imposta per ricerca e sviluppo* e altre *agevolazioni connesse all'emergenza Covid-19*.

Una parte delle risorse dell'Agenzia sarà impegnata poi nella trattazione delle procedure di sovraindebitamento e crisi di impresa.

Sono queste alcune direttive contenute nella **Circ. 4/E** delle Entrate che illustra i criteri su controlli, contenzioso e consulenza per il **2021**.

Le linee guida offrono poi l'occasione per dare impulso ai servizi forniti attraverso strumenti digitali agili e una nuova **spinta al versamento veloce dei contributi a fondo perduto**.



# L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

Il calendario delle dichiarazioni

Modello	Scadenze
<b>IVA</b>	30 aprile 2021 (1° marzo con LIPE IV trimestre 2020)
<b>Certificazione Unica</b>	16 marzo 2021
	2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica) per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
<b>730</b>	dal 30 aprile 2021 accesso alla precompilata
<b>730</b>	15 giugno 2021 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio
	29 giugno 2021 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno
	23 luglio 2021 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio
	15 settembre 2021 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto
	30 settembre 2021 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre
<b>770</b>	2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica)
<b>Redditi PF</b>	dal 2 maggio al 30 giugno 2021 in forma cartacea
	30 novembre 2021 presentazione telematica
<b>Redditi SC e ENC</b>	entro l'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
<b>Redditi SP</b>	30 novembre 2021
<b>IRAP</b>	30 novembre 2021 (persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice e società equiparate)
	entro l'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (soggetti all'IRES di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, amministrazioni pubbliche).



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

# L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

## La *struttura* del Modello UNICO 2021

## Le scadenze gli adempimenti ed i versamenti

## *Modulo UNO*

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### La struttura del Modello UNICO 2021

Il **nuovo modello Redditi UPF 2021**, come appena **corretto** ed **aggiornato** in data **26 aprile 2021**, si compone, come detto delle seguenti parti:

- › **Fascicolo 1**, che contiene i quadri alla cui compilazione sono tenuti la **generalità dei contribuenti** (cd. *modello base*), quali il *frontespizio*, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX, con la scheda per la scelta della destinazione 8-5-2 per mille dell'Irpef;
- › **Fascicolo 2**, riservato ai **contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, contenente i quadri necessari per dichiarare i **redditi di capitale, diversi, da partecipazione**, ecc., quali RH, RL, RM, RT, **RW concernente il monitoraggio per gli investimenti all'estero** e il **calcolo delle relative imposte**, RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali, AC relativo alla *comunicazione degli amministratori dei condomini*, con la guida alla compilazione del modello "Redditi 2021-PF" per i soggetti non residenti;
- › **Fascicolo 3**, riservato, prevalentemente, **ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, contenente i **quadri RE, RF, RG, LM**, RD, RS, RQ, RU, FC, NR, CE, e TR.

Tuttavia, **verrà utilizzato anche dai contribuenti non titolari di partita Iva**, nei casi in cui sia **necessario compilare**:

1. il **quadro RS** "Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, LM e RH" (in particolar modo per il riporto di perdite fiscali da periodi in cui si era titolari di partita Iva e simili);
  2. il **quadro CE**, nel caso debbano essere dichiarati **redditi prodotti all'estero** per i quali spetta il **credito di imposta** di cui all'articolo 165 Tuir.
- **Attenzione:** Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**, il contribuente **deve utilizzare i modelli separatamente approvati**.



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quando si paga?

#### Momentaneamente confermate le scadenze dei versamenti delle imposte

Salvo **eventuali proroghe** conseguenti all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, in tema di **versamenti** scaturenti dal modello, a titolo di saldo e acconto, si confermano le **scadenze di pagamento conosciute**, qualora **il 40% dell'ammontare dell'acconto dovuto superi l'importo di 257,52 euro**, questo deve essere versato in **due rate**, come segue:

- › **entro il termine previsto per il versamento del saldo** relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ossia il **30 giugno** (ovvero 31 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**: **la prima rata, pari al 40%** (o 50%) dell'ammontare dell'acconto dovuto;
- › entro il **30 novembre 2021** del periodo d'imposta in corso, ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio in corso per i soggetti con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, **la seconda rata, per il 60%** (o 50%) dell'ammontare dell'acconto dovuto, (articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001).  
Diversamente, **se l'ammontare della prima rata non supera l'importo di 257,52 euro** l'acconto va versato in **un'unica soluzione**, entro il termine previsto per il versamento della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

**ATTENZIONE: I dubbi sulla gestione dei versamenti sospesi!**

La gestione dei versamenti sospesi **risulta non di facile individuazione** in quanto alcune norme prevedono benefici in base alla collocazione dell'**ambito territoriale dei contribuenti**, ovvero se sono in zona gialla, arancione o rossa, in base al livello di rischio stabilito dal Governo; la **situazione** delle zone gialle, arancioni o rosse è quella fotografata al **26 novembre 2020**.

Ne consegue che, ai fini delle proroghe disposte dal cd. "**decreto Ristori**", DI 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla legge 176 del 18 dicembre 2020, sono considerate **zone rosse** Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

I quattro "decreti Ristori" sono stati **accorpati** nella legge **176/2020**, di conversione del DI **137/2020**, cioè nel primo "decreto Ristori": gli altri tre decreti sono stati invece **soppressi**, trasferendo le norme più importanti appunto nel primo "decreto Ristori".

I decreti **abrogati** sono esattamente:

- 1. DI 149 del 9 novembre 2020, "decreto Ristori bis";
- 2. DI 154 del 23 novembre 2020, "decreto Ristori ter";
- 3. DI 157 del 30 novembre 2020, "decreto Ristori quater".



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

**Acconti di novembre 2020 con proroga al 30 aprile 2021**

Per gli **acconti Ires, Irpef e Irap per il 2020** previsti per il 30 novembre 2020 è stata prevista una **proroga, con rinvio dei pagamenti al 30 aprile 2021.**

Il **nuovo termine** riguarda, ora, **i soggetti Isa e collegati ed altri contribuenti**, se **rispettano determinate condizioni** o se sono soggetti a particolari restrizioni a causa del *Coronavirus*.

Il termine del **30 aprile 2021** è stabilito dall'articolo 9 *quinquies* del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, che **allarga la proroga del termine di versamento del secondo acconto per il 2020** dovuto dai contribuenti che **applicano gli Isa**, che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).

La **proroga vale anche per gli altri contribuenti "collegati" agli Isa**, quali, ad esempio, **i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.**

La predetta proroga riguarda i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici riferiti ai codici Ateco** (codici delle attività economiche) individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2, o **esercenti le attività di gestione di ristoranti**, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### *La proroga “condizionata” dal fatturato*

Resta comunque ferma la *proroga condizionata* per gli altri **contribuenti Isa**.

Anche per questi contribuenti, è prorogato al **30 aprile 2021** il termine per il versamento della **seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap**, dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (articolo 98 del DI 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 126 del 13 ottobre 2020).

Il differimento al **30 aprile 2021** prevede una **condizione**: può beneficiare della proroga solo chi ha subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### **L'acconto di novembre 2020 al 30 aprile 2021 rateizzato**

Alcuni contribuenti possono **frazionare** i versamenti degli **acconti Ires, Irpef e Irap per il 2020**, previsti per il 30 novembre 2020, **spostati al 30 aprile 2021** (articolo 13 *quinquies* del DL 137/2020, conv. dalla legge 176/2020).

Questa possibilità riguarda i contribuenti che rientrano nelle seguenti **casistiche** (sia se **soggetti** agli Isa, sia **se non soggetti** agli Isa):

1) contribuenti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente, **a condizione** che abbiano subito un **calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020** rispetto al **primo semestre 2019**;

2) **a prescindere dall'ammontare dei ricavi/compensi** del periodo d'imposta precedente e anche in assenza di calo di fatturato e corrispettivi:

**a.** contribuenti con **domicilio o sede fiscale in area rossa alla data del 26 novembre 2020** con codice Ateco rientrante negli allegati 1 e 2 del "decreto Ristori"; **b.** esercenti attività di **servizi di ristorazione in area rossa o area arancione alla data del 26 novembre 2020**.

Questi contribuenti potranno comunque versare il **secondo acconto**, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2020, entro il **30 aprile 2021**, **oppure frazionare il versamento in un massimo di 4 rate mensili di pari importo**, con versamento della **prima rata entro il 30 aprile 2021**.

Le scadenze del **saldo 2020** e degli **acconti 2021**

Il debito che scaturisce dal **Modello Redditi UPF**, che sarebbe poi il **saldo del periodo d'imposta** cui si riferisce la dichiarazione, nonché il **primo acconto per il periodo d'imposta successivo** a quello cui si riferisce la dichiarazione **vanno versati entro il 30 giugno 2021**, mentre il **secondo acconto va versato entro il 30 novembre 2021**.

Per il versamento del **saldo** e/o del **primo acconto**, il contribuente può scegliere se:

› effettuare il versamento **entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti**, maggiorando le somme da versare dello **0,40** per cento a titolo di interesse corrispettivo, e/o › **rateizzare in rate mensili**, concludendo il versamento **entro il mese di novembre**.

I **versamenti rateali** sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le scadenze del saldo 2020 e degli acconti 2021

Il debito che scaturisce dal Modello Redditi UPF, che è il saldo del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nonché il primo acconto per il periodo d'imposta successivo, **vanno versati entro il 30 giugno 2021**, mentre il secondo acconto va versato entro il 30 novembre 2021.

Per il versamento del saldo e/o del primo acconto, il contribuente può scegliere se:

- › effettuare il versamento **entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti**, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, e/o
- › **rateizzare in rate mensili**, concludendo il versamento entro il mese di novembre.

I **versamenti rateali** sono effettuati entro il **giorno 16** di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Pertanto, il contribuente può scegliere se versare:

- › in **un'unica soluzione entro il 30 giugno**;
- › in **un'unica soluzione entro il 30 luglio**, maggiorando le somme **dello 0,40%**;
- › **rateizzando in un massimo di 6 rate**, versando la **prima entro il 30 giugno**;
- › **rateizzando in un massimo di 5 rate** (o 6 rate per i non titolari di partita Iva), **maggiorando le somme dello 0,40% e versando la prima entro il 30 luglio**.

I **versamenti non vanno effettuati** se gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare non superano, ciascuno i **12,00 euro** (10,33 euro per l'Iva risultante dalla dichiarazione annuale).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### **Acconti**

Per stabilire se è dovuto o meno **l'acconto Irpef** per l'anno **2021**, **si deve verificare se l'importo dovuto è superiore a euro 51,65.**

Inoltre, se **l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52** deve essere versato in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2021**; mentre se superiore può essere versato in due rate.

La **misura della rata** varia a seconda del soggetto che effettua il versamento.

La *regola generale* prevede che la **prima rata sia pari al 40%** e la **seconda sia del restante 60%.**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali **sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle Finanze, **i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento** (articolo 58, comma 1, del DL 124/2019).

Come specificato nella risoluzione 64/E/2019, per beneficiare della disposizione **è sufficiente che per l'attività svolta sia stato approvato il modello Isa**, a prescindere poi dall'effettiva presentazione.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### *Acconti e ravvedimento operoso*

**ATTENZIONE:** L'articolo 20 del Dl 23/2020 dispone, per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la **disapplicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap in caso di insufficiente versamento delle somme dovute qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

Pertanto, **sempreché non sia già intervenuta** la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36 *bis* e 36 *ter* del Dpr 600/1973, e 54 *bis* del Dpr 633/1972, **nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.**

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, **non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 scadenze versamenti e rateizzi

### SCADENZE PER TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	30.6.2021	-	30.7.2021	-
2°	16.7.2021	0,18	20.8.2021	0,18
3°	20.8.2021	0,51	16.9.2021	0,51
4°	16.9.2021	0,84	18.10.2021	0,84
5°	18.10.2021	1,17	16.11.2021	1,17
6°	16.11.2021	1,50	-	-

\* In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

### SCADENZE PER NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	30.6.2021	-	30.7.2021	-
2°	20.8.2021	0,33	20.8.2021	-
3°	31.8.2021	0,66	31.8.2021	0,33
4°	30.9.2021	0,99	30.9.2021	0,66
5°	2.11.2021	1,32	2.11.2021	0,99
6°	30.11.2021	1,65	30.11.2021	1,32

\* In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il ritorno degli ISA

### Gli indici di affidabilità fiscale

Con l'istituzione degli **Indici sintetici di affidabilità**, l'Agenzia delle Entrate vuole favorire **l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili**.

Gli indici sono **indicatori** che, misurando attraverso un metodo *statistico- economico*, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono **una sintesi di valori tramite la quale** dovrebbe essere **possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti**.

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando *affidabili*, avranno accesso a significativi **benefici premiali**.

### Modulo DUE

In collaborazione con



partner





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il ritorno degli ISA

### Gli indici di affidabilità fiscale ed il *beneficio premiale per regola generale*

#### La normativa

Il DL n. 50 del 2017 ha previsto uno specifico *regime premiale* con riferimento ai contribuenti per i quali si **applicano gli ISA**.

In particolare, è previsto:

- l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'**esclusione** dell'applicazione della disciplina delle **società non operative**;
- l'**esclusione** degli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici**;
- l'**anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di **accertamento**;
- l'**esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

**ATTENZIONE:** I **benefici** previsti nei primi due punti, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, **non risultano** correlabili ai **livelli di affidabilità** fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'**analogo periodo d'imposta**, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della **dichiarazione annuale IVA**, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il ritorno degli ISA

### *Esclusione*

*Esclusi i contribuenti che hanno avuto un calo di ricavi o compensi di **almeno il 33%** misurati attraverso **Lipe** e fattura elettronica: per tale esclusione, però, si dovrà attendere un **nuovo decreto**.*



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il ritorno degli ISA

### Il modello

Il **Modello ISA 2021**, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 gennaio 2021, successivamente modificato con il decreto Mef del 2 febbraio 2021, costituisce parte integrante del modello Redditi 2021, **ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.**

Il modello, come avveniva per gli studi di settore, presenta delle parti comuni ad ogni tipologia di contribuente, prescindendo dall'attività svolta, e altre parti, invece, in cui dovranno essere indicati dei dati specifici, variabili in **funzione del codice Ateco prevalentemente utilizzato dal contribuente nell'esercizio della propria attività.**

A seguito di queste ultime **specifiche il contribuente in sede di compilazione degli Isa dovrà porre attenzione nel selezionare il modello corretto individuandolo nella tabella, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate**, in cui sono elencati tutti gli Isa approvati e i codici Ateco cui si riferiscono.

In linea generale, **gli indici sintetici di affidabilità sono formati sulla base di indicatori costruiti su dati contabili, su dati extracontabili e sugli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'agenzia delle Entrate resi disponibili nel «cassetto fiscale» del contribuente (riferiti agli otto periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione).**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il ritorno degli ISA

**Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020 - Regime premiale** (provv. Agenzia delle Entrate 26.4.2021 n. 103206)

Con il provv. **26.4.2021 n. 10.326**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del *regime premiale* ai fini ISA, confermando il sistema introdotto lo scorso anno basato **non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020**, ma **anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente**.

Il *regime premiale* è applicabile **se per l'attività esercitata** (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo) **è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente**.

Conseguentemente, ne risultano **esclusi i contribuenti** che, per il periodo d'imposta interessato:

- **non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;**
- **oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA** (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 4, e 16/2020, § 8.1).

Per il 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, in presenza delle quali **permane l'obbligo di presentazione del modello a fini statistici**: ciò determina **una riduzione dei potenziali beneficiari del regime premiale**.



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Modalità di acquisizione dei dati ISA

Le *informazioni storiche*, come per gli anni precedenti, possono essere reperite mediante:

- l'**accesso puntuale** alla singola posizione, da parte del contribuente stesso o dell'intermediario abilitato da questo delegato;
- l'**accesso massivo** relativamente a più posizioni contemporaneamente, da parte degli intermediari abilitati muniti di apposita delega.
- **Attenzione:** Quanto ai **dati da dichiarare**, diversi da quelli resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, le motivazioni del provvedimento indicano **che tale numero potrà essere diminuito a seguito delle attività di elaborazione degli indici**; i dati contabili potranno essere ridotti, accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi.



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Emergenza sanitaria Covid-19 e modelli ISA – Le nuove cause di ESCLUSIONE

Il Decreto Ministeriale MEF del **2 febbraio 2021** istituisce **nuove e specifiche cause di esclusione dagli ISA**, funzionali al **contesto pandemico**, **appositamente dedicate al periodo di imposta che si chiude al 31 dicembre 2020**.

Queste, recepite dalle istruzioni dei modelli Redditi e ISA, sono dedicate ai contribuenti che:

- hanno avuto una **diminuzione dei ricavi o dei compensi** (a seconda della natura del contribuente) di **almeno il 33%** nel 2020 rispetto all'anno fiscale precedente: causa di esclusione **codice 15**;
- hanno **aperto la partita IVA nel 2019**: causa di esclusione **codice 16**;
- esercitano, come attività prevalente, una delle **attività economiche elencate** nella *Tabella 2* in allegato alle istruzioni della parte generale del modello ISA: causa di esclusione **codice 17**.

Le fattispecie indicate sono di **chiara identificazione** e non lasciano spazio a perplessità; in tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di **esclusione specifico**, da esporre sul modello Redditi 2021 per essere **esclusi** dall'applicazione degli indici, ma **il modello ISA, in questi casi, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021**.

N.B. **consultare l'elenco dei codici ATECO** indicati in "*Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020*", esclusi dall'applicazione degli indici.

<b>Quadro RE</b>	RE1 Codice attività <sup>1</sup>	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>
<b>Quadro RF</b>	RF1 Codice attività <sup>1</sup>	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>
<b>Quadro RG</b>	RG1 Codice attività <sup>1</sup>	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>



## L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### E QUINDI?

**Quindi:** il nuovo *regime premiale ISA* è uguale al vecchio, nessuna possibilità di accedere ai benefici per i contribuenti esclusi dai punteggi ISA per effetto delle *nuove cause straordinarie* frutto dell'emergenza epidemiologica da Covid.

La conclusione dalla lettura del provvedimento direttoriale del **26 aprile 2021**, con cui l'Agenzia delle Entrate ha individuato i *livelli di affidabilità fiscale* relativi al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2020**, cui sono riconosciuti gli *specifici benefici premiali* previsti dal D.L. n. 50/2027.

Si pensi che : per oltre un **milione di contribuenti** che beneficeranno delle *nuove cause straordinarie di esclusione* disposte ai sensi del decreto *Rilancio*, **non sarà possibile accedere ad alcun beneficio del regime premiale ISA.**

Pertanto: questi contribuenti dovranno **comunque compilare il modello ISA e allegarlo alla loro dichiarazione dei redditi ma non potranno utilizzare il punteggio sintetico di affidabilità**, qualora lo stesso fosse **pari o superiore a 8, per accedere agli specifici benefici previsti dal nuovo regime premiale.**

In molti si attendevano un'apertura dell'Amministrazione finanziaria su questo punto che invece, stando al contenuto del provvedimento direttoriale n. 103206 del 26 aprile 2021, **non c'è stata.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le agevolazioni edilizie

#### In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

*Le detrazioni del **110%** per interventi di efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici e detrazione del **90%** per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.*

### **Modulo TRE**

In collaborazione con



partner

**EUTEKNE**





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### *Le agevolazioni edilizie 2020*

### *In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate*

- La prima di queste detrazioni compete per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, nella misura del **110%** delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati **all'efficienza energetica**, nonché al **consolidamento statico**, od alla **riduzione del rischio sismico degli edifici**, effettuati su **unità immobiliari residenziali**.
- La seconda, invece, consiste nella **detrazione dal 1° gennaio 2020 del 90 %**, salvo come per la precedente che il contribuente opti per lo **sconto/cessione**, per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**;
- Entrambe le suddette spese danno diritto **alla detrazione d'imposta** da indicare nella **sezione III A e III B del quadro RP**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le agevolazioni edilizie In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

Come noto il *decreto Rilancio* (DI 34/2020) ha introdotto una **misura incentivante** definita **Superbonus 110%**.

La norma consente di **detrarre**, nella misura del **110%**, a favore degli aventi diritto, le spese sostenute per interventi cd. **trainanti**, nelle seguenti misure:

- a. in **cinque quote annuali di pari importo**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021** (termine, poi esteso al 30.6.2022, e per il quale si attende un ulteriore proroga al 31.12.2023);
- b. e in **quattro quote annuali** di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, fino al 30 giugno (proroga prevista dalla legge di Bilancio 2021).
- In alternativa alla **fruizione diretta della detrazione**, è possibile *optare* per un **contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi** ( il c.d. *sconto in fattura*), o per la **cessione finanziaria del credito** corrispondente alla **detrazione spettante**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le agevolazioni edilizie

La **cessione** può essere disposta in favore:

- › dei **fornitori dei beni e dei servizi** necessari alla realizzazione degli interventi;
- › di **altri soggetti** (**persone fisiche**, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- › di **istituti di credito e intermediari finanziari**.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la **facoltà di cessione**.

Per esercitare l'opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

- › il cd. **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai Caf;
- › e **l'asseverazione tecnica** relativa agli interventi di *efficienza energetica* e di *riduzione del rischio sismico*, che certifichi il **rispetto dei requisiti tecnici** necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la **congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

#### DETRAZIONI PER

	RISTRUTTURAZIONE CD. SUPERBONUS	BONUS FACCIATE
<b>Decorrenza</b>	Spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022	Dall'1.1.2020
<b>Detrazione</b>	Nella misura del 110% delle spese sostenute	Nella misura del 90% delle spese sostenute
<b>Interventi</b>	La detrazione compete a fronte di specifici interventi, trainanti e trainati, eseguiti su unità immobiliari residenziali	La detrazione spetta per le spese afferenti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

#### *Sintesi Superbonus*

- Non può non essere messo in evidenza come la norma presenti **diversi profili di criticità applicativa** che in parte dovrebbero trovare una semplificazione nell'ambito del decreto sul *recovery plan*, così come trovare **una conferma nella auspicata proroga a tutto il 2023**.
- In ogni caso il contribuente che **non abbia optato per lo sconto in fattura** o che **non intenda procedere alla cessione del credito** dovrà regolarmente procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del credito di imposta afferente al Superbonus con il beneficio di poter "lucrare" un ulteriore 10% rispetto alle opzioni di cui sopra (sconto/cessione), ma, **Attenzione: nei limiti della relativa capienza fiscale!**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il Bonus facciate

#### ***Bonus facciate***

L'*ulteriore novità* contenuta nel modello **redditi PF 2021** è quella introdotta dal **comma 219** della legge di Bilancio 2020, ossia il cd. **Bonus facciate**, il quale prevede una **detrazione per i rifacimenti delle facciate degli immobili**.

In particolare, per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 (e anche nel 2021 a seguito della proroga della legge di Bilancio 2021), **senza un limite massimo di spesa** relative agli **interventi**, ivi inclusi quelli di **sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti ubicati in **zona urbanistica A o B**, ai sensi del Dm Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una **detrazione dall'imposta lorda pari al 90 % delle spese**.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove **non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, riguardino interventi influenti dal punto di vista *termico*, o interessino **oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, questi **devono soddisfare i requisiti** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo **ai valori di trasmittanza termica**, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al Dm Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3 *bis* e 3 *ter* dell'articolo 14 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il *Bonus facciate*

#### Attenzione !

Possono usufruire della detrazione **tutti i contribuenti** (Ires e Irpef) residenti e non residenti, anche se titolari di **reddito d'impresa**, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, e che possiedono a **qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento**.

La detrazione **non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva**.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

- › i *familiari conviventi* con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

- › i *conviventi di fatto*, ai sensi della legge 76/2016.

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

- › la *convivenza sussista* alla **data di inizio dei lavori** o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori;

- › le **spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile**, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicitarsi la convivenza.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

#### *Bonus facciate*

Sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.**

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle **grondaie** e i **pluviali**, su **parapetti** e **cornici**.

Sono comprese nella *nuova agevolazione fiscale* anche le **spese correlate**: dall'installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall'Iva all'imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Il *bonus facciate* assorbe tutto ciò che afferisce la facciata di un edificio ad **eccezione degli infissi**.

Rientra, il rifacimento dei balconi e le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

A queste vanno aggiunte altresì le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme.

**ATTENZIONE:** La detrazione **non spetta**, invece, per gli interventi **effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico** (risposta interpello AE 59/2021).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### In dichiarazione il Superbonus e il bonus facciate

#### *Bonus facciate*

- La **detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, fino a concorrenza dell'imposta lorda.
- L'importo che **non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### ***Esposizione in dichiarazione del Contributo a fondo perduto***

Nei quadri **RF**, **RG** e **RE** è stata prevista ***l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito*** (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n.137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020).

### **Modulo QUATTRO**

In collaborazione con



partner

**EUTEKNE**





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Esempio di compilazione del Quadro RE per contributo a fondo perduto da Covid-19

Una delle novità presenti nel quadro RE del modello Redditi PF 2021, riguarda la previsione della nuova **colonna 1 del rigo RE3**, nella quale deve essere indicato **l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito** (da non riportare nella colonna 2), previsti dalla normativa vigente (articolo 25 del decreto "Rilancio", articolo 1 del DI 137/2020, articolo 2 del DI 149/2020 e articolo 2 del DI 172/2020).

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.

Come noto il "decreto Rilancio" (DI 34 del 19 maggio 2020), aveva previsto per i titolari di attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricole, l'erogazione di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall'emergenza Coronavirus.

RE3	Altri proventi lordi	1	,00	2	,00
-----	----------------------	---	-----	---	-----



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

Per ottenere l'erogazione del **contributo a fondo perduto**, inoltre, **doveva essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti:**

- › ammontare del fatturato e dei corrispettivi **del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019;**
- › **inizio dell'attività** a partire dal **1° gennaio 2019;**
- › **domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi** (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Il **“decreto Agosto”** (DI 104 del 14 agosto 2020), invece, aveva previsto l'erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di **una somma di denaro corrisposta dall'agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un'apposita istanza.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

Per l'ottenimento del **bonus** erano previsti i seguenti requisiti:

- › **possedere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020** e non cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- › **svolgere un'attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:**
- › dei **capoluoghi di provincia** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti;
- › delle **città metropolitane** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti;
- › possedere almeno uno tra questi requisiti:
- › **ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.**

Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi **di trasporto pubblico non di linea**, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all'intero territorio dei comuni predetti;

- › inizio dell'attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni **a partire dal 1° luglio 2019.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

- Il contributo a fondo perduto previsto, infine, dal **decreto “Ristori”** (DI 137 del **28 ottobre 2020**), consisteva nell'erogazione di una **somma di denaro corrisposta sempre dall'agenzia delle Entrate, ai titolari di partita Iva il cui esercizio dell'attività prevalente rientrava, sulla base della codifica Ateco, in uno dei settori economici individuati dallo stesso DI Ristori con una specifica tabella contenuta nell'allegato 1 - tabella modificata con ampliamento dei codici Ateco dal DI 149 del 9 novembre 2020 (decreto Ristori *bis*).**
- All'importo riconosciuto, commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio”, per numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown, si **applicava un aumento percentuale fino al 400%.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

L'erogazione è stata prevista:

- › con **modalità automatica**, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ottenuto l'accredito del contributo di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (ovvero dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l'attività del *de cuius*) e non lo aveva riversato totalmente;
- › a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che possiedono i requisiti e non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

Tra le misure di sostegno adottate dal Governo durante il 2020 a seguito della pandemia da Covid-19, vi è anche quella prevista dall'articolo 19 del **DI Liquidità** così come modificato dall'articolo 126, comma 2, del DI Rilancio: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia **con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019**, quanto ai ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si sono avvalsi della suddetta opzione (erogazione dei compensi al lordo IRPEF), dovevano rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della citata disposizione, e **dovevano provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:**

- › in **un'unica soluzione** entro il **16 settembre 2020** (in luogo del 31 luglio 2020);
- › o mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di **4 rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Quadro RE, i contributi a fondo perduto da Covid-19

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo decreto Agosto:

- › **per il 50%** in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- › **per il restante 50%**, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili **con scadenza dal 16 gennaio 2021**.

Di conseguenza, nel rigo **RE26** del modello **Redditi PF 2021**, in cui va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto sui compensi dichiarati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del **quadro RN**, vanno ricomprese **anche le ritenute eventualmente sospese** nonché le ritenute di cui all'articolo 19 del Dl 23 del 2020 versate autonomamente dal contribuente, da **evidenziare** anche nel rigo **RS480**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il 2020, come i periodi di imposta precedenti, è stato interessato dalla possibilità di **rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020** (legge 160/2019, articolo 1, commi 693-694) e dal **decreto Rilancio** (articolo 137), le quali, quindi, **dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa al periodo di imposta 2020 rispettivamente nei quadri RM ed RT.**

### **Modulo CINQUE**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

Come anticipato in premessa, la legge di Bilancio 2020 ha **riproposto** anche per il **periodo di imposta 2020** la possibilità di procedere alla **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**, non negoziate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2020.

Quindi:

- › le **persone fisiche**;
- › le società semplici;
- › gli enti non commerciali;
- › i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;

potevano **rivalutare** il costo (*fiscalmente riconosciuto*) od il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, fuori dal regime di impresa, con il conseguente **affrancamento delle plusvalenze conseguite nel caso di cessione a titolo oneroso di detti beni**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

- Per beneficiare di tale affrancamento è stata prevista la necessità di pagare **un'imposta sostitutiva**, pari all'**11%**, sul **valore della perizia redatta e asseverata da un professionista** entro il **30 giugno 2020**.
- Entro il **30 giugno 2020** doveva essere **versata anche la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva** (in caso di rateazione, si ricorda che la scadenza della seconda rata è il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022 maggiorate dell'interesse annuo pari al 3%).
- Con il **decreto Rilancio** (DI 34/2020 convertito con modifiche dalla legge 77/2020) la medesima possibilità di rivalutazione, alle stesse condizioni anzidette, è stata **estesa anche ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2020**, le uniche differenze riguardano il termine fissato per la redazione e giuramento della perizia e del versamento dell'imposta sostitutiva che slitta di qualche mese, cioè al **15 novembre 2020**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### Ulteriore Proroga 2021

- L'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) consente di **rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.**
- Con la **circolare 1/E/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro sistematico della materia, anche alla luce dei chiarimenti già resi, recependo anche l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui **l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge 448 del 2001.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### Proroga al 2021 della misura

Gli **adempimenti** relativi **alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni** sono i seguenti:

- › redazione e asseverazione della perizia di stima;
- › versamento dell'imposta sostitutiva;
- › indicazione nella dichiarazione di redditi dell'aliquota applicata.

Anche i contribuenti che utilizzano **il modello 730** devono presentare **il quadro RM o RT del modello Redditi PF** ed il relativo **frontespizio** entro i termini di presentazione di quest'ultimo modello.

**L'omessa indicazione dei dati relativi costituisce una violazione formale**, alla quale si applica la sanzione con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000 (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997).

**Attenzione:** in ogni caso **restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione** (circolari 1/E/2013 e 1/E/2021).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### Redazione e asseverazione della perizia

La perizia assume centrale nell'adempimento, in quanto il valore risultante sarà **contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei terreni e partecipazioni in luogo dell'originario costo o valore di acquisto.**

Questo valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione della **spesa sostenuta per la redazione della perizia.**

In merito ai **soggetti che possono essere chiamati a redigere la perizia** abbiamo che con riferimento:

- › ai **titoli**, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti **all'albo dei dottori commercialisti**, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti;
- › ai **terreni edificabili** e con **destinazione agricola** spetta agli iscritti agli albi degli **ingegneri, degli architetti, dei geometri**, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

In entrambi casi, poi, è possibile ricorrere ai periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per l'asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.

È fatto obbligo di conservare la perizia, ai fini della esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Versamento dell'imposta sostitutiva : a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, l'imposta sostitutiva è pari all'**11%** del valore della partecipazione o dei terreni risultante dalla perizia.

Il versamento può essere dilazionato in **3 rate annuali** di pari importo e sull'importo delle rate successive verranno applicati gli interessi nella misura **del 3% annuo**, che dovranno essere **versati contestualmente all'importo dell'imposta.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

### ***Beni già rivalutati***

L'agenzia delle Entrate ha più volte specificato, da ultimo nella circolare 1/E/2021, che è **possibile rideterminare il valore di beni già rivalutati in precedenti occasioni, potendo anche evidenziare un valore inferiore a quello della precedente procedura.**

In tal caso, i soggetti interessati possono:

- › **dedurre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata; o,**
- › **chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.**

Il **rimborso** può essere richiesto, ai sensi dell'articolo **38** del Dpr **602/1973**, **entro 48 mesi** dalla data di versamento relativo all'ultima rivalutazione.

I chiarimenti in tema di **scomputo dell'imposta sostitutiva** già versata, o di richiesta di rimborso della stessa, sono stati confermati dalla circolare **18 maggio 2016**, n. **20/E**, che ha altresì ribadito come **l'importo del rimborso non possa essere superiore a quello dovuto in base all'ultima rivalutazione effettuata.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### Nota bene

Il termine di **decadenza per la richiesta di rimborso** decorre dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

Il termine di decadenza, quindi, **decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento** e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

#### *Perfezionamento della procedura*

La procedura di rivalutazione si considera perfezionata con il **versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.**

Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni, non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (circolare 1/E/2021).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### **Nota bene**

Nel caso di **versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il termine, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.**

Anche la rideterminazione del valore del terreno o della partecipazione precedentemente rivalutati si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di versamento rateale).

**L'eventuale pagamento della sola prima rata comporta il perfezionamento della procedura;** tuttavia, le ultime due rate sono iscritte a ruolo ex articoli 10 e segg., Dpr 602/1973).

Ultimi chiarimenti delle Entrate: con la circolare 1/E/2021 l'Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla procedura di rivalutazione (brevemente illustrati nel seguito).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### **Rivalutazione partecipazioni**

##### › Titoli quotati in sistemi multilaterali di negoziazione

È stato chiesto se è possibile rideterminare il valore di una partecipazione in una società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, e se tale valore può essere utilizzato ai fini della plusvalenza realizzata con la cessione delle azioni, **in considerazione del divieto di rivalutazione di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.**

In occasione di precedenti rivalutazioni era già stata fornita la **nozione di mercati regolamentati** (si vedano le circolari 165/E/1998 e 26/E/2004), attualmente occorre far riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *w-ter*, del TUF (Dlgs 58/1998); tale disposizione, definisce il **mercato regolamentato** come un «*sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III*».

Il TUF assimila, dunque, i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati, che si caratterizzano parimenti per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.

Con riferimento al quesito posto, deve essere in primo luogo ricordato che **AIM Italia è il mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita**; con delibera Consob 20218 *bis* del 13 dicembre 2017, è stata disposta la registrazione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF, del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/ Mercato alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana SpA, come mercato di crescita per le PMI, con effetti alla data del 3 gennaio 2018.

Sulla base di quanto sopra esposto **si ritiene, pertanto, che tale sistema multilaterale di negoziazione debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non sia possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Rivalutazione terreni e partecipazioni (breve sintesi)

#### › *Partecipazione detenute da coniugi in regime di comunione dei beni*

È stato chiesto se il **valore di una partecipazione acquistata in regime di comunione dei beni da un coniuge possa essere rideterminato interamente dallo stesso o se ciascun coniuge debba rideterminare il 50 per cento del valore della partecipazione.**

Al riguardo si precisa che, in primo luogo, è necessario **individuare la corretta imputazione a ciascuno dei coniugi della titolarità della partecipazione.**

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, l'articolo 4, comma 1, lettera a), del Tuir dispone che «*i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare*».

In particolare, l'articolo 177 del Codice civile prevede che costituiscono oggetto della comunione «*gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali*» che sono individuati nell'articolo 179 del medesimo codice.

In sostanza, tale disposizione configura la **contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi**; tali beni, acquistati anche separatamente, diventano comuni *ope legis* ed il coniuge che non ha partecipato all'acquisto ne risulterà pertanto comproprietario.

Nel caso in cui si intenda **rideterminare l'intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.**

Tenuto conto che ai fini civilistici **ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### ***Rideterminazione parziale del valore della partecipazione***

È stato prospettato il caso di un **contribuente che dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intendeva procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni nella medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato.**

Nella circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E è stato chiarito che in caso di **rideterminazione parziale del valore della partecipazione, la quota rideterminata si considera acquisita alla data di possesso prevista dalla norma di riferimento. In risposta al quesito 2.1. indipendentemente dalla data del pagamento dell'imposta.**

Pertanto, nell'ipotesi in cui, in data successiva, **non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato** (metodo LIFO).

Tenuto conto che le varie disposizioni che si sono susseguite nel corso degli anni hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, è stato chiesto **quale sia la corretta modalità di applicazione del metodo LIFO nella ipotesi in cui il contribuente abbia rideterminato per effetto di disposizioni successive solo una quota parte delle partecipazioni.**

Si ricorda che, l'articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 709 ha stabilito che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, *«qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata»* o in alternativa *«possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata».*

Alla luce dei principi sopra enunciati, si è ritenuto che **qualora un contribuente, che detiene una partecipazione nell'ambito del regime dichiarativo, intenda avvalersi nuovamente della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione del richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell'istanza, quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.**

Resta ferma la possibilità per il contribuente di procedere ad una **nuova rideterminazione dell'intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### **Rivalutazione terreni**

› *Indicazione nell'atto di cessione dei terreni di un valore inferiore a quello periziato*

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge 448 del 2001, il **valore rideterminato** dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce «**valore normale minimo di riferimento** ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale».

Con le circolari **15/E/2002** e **1/E/2013**, è stato chiarito che, qualora nell'atto di cessione del terreno venga indicato un **valore inferiore a quello rivalutato**, per il calcolo delle plusvalenze si applicano le regole ordinarie dettate dall'articolo 68 del TUIR, per cui **il valore iniziale di riferimento è dato dal costo o valore di acquisto del terreno, non potendosi tenere conto degli effetti della rivalutazione del bene.**

Con la risoluzione 27 maggio 2015, n. 53/E è stato aggiunto che, ai fini del calcolo delle plusvalenze, si può comunque **fare riferimento al valore rivalutato** qualora, pur essendo stato indicato nell'atto di cessione un valore inferiore, lo scostamento «*sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore*» oppure quando, anche in presenza di un corrispettivo dichiarato sensibilmente inferiore a quello periziato, **sia stata fatta comunque menzione in atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria ha trovato conferma in una parte della giurisprudenza di legittimità, alla quale si è contrapposto un indirizzo maggioritario di segno contrario.

Il contrasto giurisprudenziale è stato da ultimo risolto dalle Sezioni Unite della **Corte di cassazione con le sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020**.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità all'indirizzo sfavorevole all'Amministrazione, affermando il seguente principio di diritto: **«l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'articolo 7 della legge 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene»**.

Secondo i giudici, la possibilità di avvalersi del meccanismo agevolativo di cui al citato articolo 7, comma 1, della legge 448 del 2001 va intesa nel senso che, una volta verificatisi i presupposti di legge per fruire dell'imposta sostitutiva, **«tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore»**.

A fondamento della decisione, le Sezioni Unite pongono la circostanza **che non è ravvisabile alcun aggancio normativo da cui poter desumere l'esistenza di un obbligo del contribuente di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore**.

Inoltre, i giudici rilevano come l'interpretazione sia pienamente coerente con la posizione che la stessa Cassazione ha assunto - sul presupposto dell'assenza di limitazioni poste dalla legge - in merito al riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 7 della legge 448 del 2001 nei casi in cui la perizia sia stata asseverata successivamente alla stipula dell'atto di vendita (quest'ultima posizione è stata già recepita dall'Amministrazione con la risoluzione 53/E del 2015).

In capo all'Amministrazione permane il potere di compiere le opportune verifiche per evitare l'occultamento della base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti, come hanno avuto modo di evidenziare le stesse Sezioni Unite secondo cui **«Deve (...) ammettersi senz'altro che l'Amministrazione possa richiedere alle parti contraenti (...) il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell'atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d'atto sulla base del valore a suo tempo periziato - alla stregua dell'articolo 7, comma 6, della legge 448/2001»**.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

#### MODULO SEI

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

Per coadiuvare gli Stati, l'Unione Europea ha previsto il cd. ***Temporary framework***, cioè un quadro normativo temporaneo per la definizione degli Aiuti di Stato e la maggior parte dei provvedimenti emanati dallo Stato italiano **sono proprio concessi nell'ambito di tale quadro temporaneo.**

**Perciò, in Redditi PF 2021 le imprese saranno chiamate, probabilmente per la prima volta, a compilare il quadro RS nella parte riferita agli aiuti di Stato.**

### ***Aiuti di Stato***: disciplina generale

L'articolo 52 della legge 234/2012 (come modificato dalla legge 115/2015) ha previsto importanti modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il ministero dello Sviluppo economico il ***Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna)*** e stabilendo che **esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*.**

## PASSO SEI

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

*A seguito della crisi epidemiologica da Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti volti a contrastare o comunque mitigare gli effetti negativi derivanti dalla stessa*

#### NOTA BENE

Con riferimento agli aiuti ex articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “*de minimis*”, il Registro nazionale **utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.**

Ad esempio, in caso di aiuti *de minimis* fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, **saranno considerati gli aiuti “*de minimis*” fruiti nell’esercizio finanziario 2021** (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) **e nei due precedenti, ossia nel 2019 e nel 2020.**



### LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il Temporary framework per gli aiuti di Stato

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11A	12	13	14			15	16	17 ,00		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo					Numero civico			
23		24					25			
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
26		27 ,00		28		29 ,00				
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale					2
3					4					5
Codice fiscale					Codice fiscale					6
5					6					7



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

Ai fini dell'obbligo di rendicontazione, occorre citare il Dm 31 maggio 2017, n. 115 con cui è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Rna.

Il Regolamento distingue:

- › gli **aiuti soggetti a un procedimento di concessione**, disciplinati dagli articoli 8 e 9;
- › **gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione** la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10.

A tale distinzione corrispondono **differenti modalità di registrazione dell'aiuto**.

In caso di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, **è prevista un'attività preventiva sia da parte dell'Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.**

Per gli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto **individuale sono assolti dall'Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.**

A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, **gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.**

La stessa modalità di registrazione degli aiuti fiscali si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti *"de minimis"* **subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).**

**Pertanto, grazie alla compilazione del quadro RS l'agenzia delle Entrate può effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nel Rna.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

La Commissione Europea ha adottato il 19 marzo 2020 il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (2020/C 91 I/01)*” in modo da facilitare l’azione degli Stati membri nell’emanare provvedimento per fronteggiare la crisi economica, limitando al contempo le distorsioni della concorrenza e del mercato interno che possono derivare dagli interventi selettivi da parte dei diversi Stati membri a sostegno delle loro imprese.

Come specificato anche nella **circolare Assonime 10/2021**, avvalersi del Quadro temporaneo era una possibilità per gli Stati, potendo comunque adottare aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo sulla base dei criteri generali, al di fuori del Quadro temporaneo.

Dopo la sua emanazione, il *Temporary framework* è stato più volte modificato, al fine di massimizzarne l’efficienza.

In particolare, le modifiche hanno riguardato:

- › le **attività di ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti** connessi al Covid-19; 7
- › **interventi di ricapitalizzazione e alcune previsioni sui prestiti agevolati tramite strumenti di debito subordinato;**
- › possibilità di applicare il Quadro temporaneo **alle microimprese e alle piccole imprese che erano già in difficoltà a dicembre 2019 e ha alleggerito i vincoli sulle ricapitalizzazioni se vi è una partecipazione significativa di investitori privati;**
- › prima **proroga del framework e autorizzazione agli aiuti volti a sostenere una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese più colpite dalla crisi;**
- › proroga del **Quadro al 31 dicembre 2021 e aumento dei massimali di aiuto.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

In merito a quest'ultimo punto, la **recente modifica ha previsto l'aumento dei massimali di aiuto** riguardanti rispettivamente gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) e il sostegno ai costi fissi non coperti (sezione 3.12).

Il limite per gli aiuti di importo limitato, previsto dalla sezione 3.1, è stato aumentato da **800.000 euro a 1,8 milioni di euro per impresa**, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è stato portato da **120.000 a 270.000 euro** e per le imprese operanti nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli da 100.000 a 225.000 euro**.

Relativamente, invece, alla sezione 3.12, il massimale è **stato aumentato da 3 a 10 milioni di euro per impresa**.

Si specifica che è consentito anche **cumulare le disposizioni di ciascuna sezione del Quadro, con aiuti *de minimis*, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti *de minimis*, che prevedono un massimale di euro 200.000 per impresa su base triennale, salvo che nel settore della pesca e dell'acquacoltura (sino a 30.000 euro per impresa) e nel settore agricolo (sino a 25.000 euro per impresa)**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### Cosa indicare nel quadro RS

Come si accennava, quindi, **occorre compilare il prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS per dichiarare gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) e quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.**

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri Sian e Sipa.

Rimandando alle **istruzioni del modello Redditi PF** per la corretta compilazione del prospetto, nel rigo **RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis*, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una **“impresa unica”**, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “**impresa unica**” si intende **l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:**

- a. un'impresa detiene **la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;**
- b. un'impresa **ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;**
- c. un'impresa **ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- d. **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una **"impresa unica"**.

### **Correzioni degli importi nel Quadro RS Con la risoluzione 26/E del 15 aprile 2021**

L'agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell'importo degli aiuti individuali iscritto nel Rna dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato.

Dopo avere riepilogato la disciplina di registrazione degli importi, l'Agenzia specifica **che qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato - nel caso esaminato nel documento, inserendo l'ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione su cui è calcolata l'agevolazione, in luogo dell'importo dell'aiuto spettante - con conseguente incongruenza dell'importo dell'aiuto individuale iscritto in Rna, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l'importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8 bis, dell'articolo 2 del Dpr 322/1998.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l'Agenzia delle Entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in Rna dell'aiuto individuale.

Riguardo il profilo sanzionatorio si applicabile la **sanzione amministrativa in misura fissa** prevista nel comma 1, articolo 8 del Dlgs 471/1997 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000), **potendosi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997.**

### **DEFINIZIONE DI IMPRESA**

Con il decreto Sostegni (DI 41/2021) è stata chiarita anche la **nozione di "impresa"**, in quanto rappresentava una delle principali criticità per valutare il raggiungimento dei massimali, dovendo far riferimento alla **definizione di "impresa unica" contenuta dai regolamenti europei sugli aiuti di stato *de minimis* ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento *de minimis* 1407/2013.**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### La gestione dello stralcio Irap

#### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

##### *La gestione dello stralcio Irap*

*Nel modello Irap 2021, l'importo dell'acconto figurativo va riportato in un apposito rigo, per essere scomputato dall'Irap che sarebbe dovuta senza il decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito.*

#### Modulo Quinto

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021

Il *decreto Rilancio* (DI 34/2020) con l'articolo **24** ha *abbuonato* ai soggetti Irap il versamento del tributo prevedendone il suo *stralcio* al fine di agevolare i contribuenti a **seguito delle difficoltà economiche** dell'emergenza epidemiologica e dalle continue sospensioni dell'attività per contenere la diffusione del virus.

Relativamente al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019**, era stato disposto **che non fosse dovuto il versamento del saldo Irap, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta** (anno 2019, per i soggetti solari).

Quel che più ci interessa in questa sede, ai fini della compilazione dei modelli dichiarativi 2021, è quanto è stato sancito con riguardo al **periodo di imposta 2020**: la disposizione ha infatti previsto anche **lo stralcio della prima rata dell'acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo** (anno 2020, per i soggetti solari) **nella misura del 40 per cento o del 50 per cento**, a seconda che il contribuente rientri tra i soggetti di cui all'articolo 58 del DI 124/2019; inoltre, l'importo di tale versamento è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021

#### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che, **nel periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), **abbiano conseguito ricavi** (ex articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Tuir) o compensi (ex articolo 54, comma 1, del Tuir) **non superiori a 250 milioni di euro**.

Lo stralcio è fruibile anche dagli enti non commerciali, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale, sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale (circolare 25/E/2020).

Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 24:

› **i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10 bis del decreto Irap;**

› i soggetti di cui all'articolo **162 bis del Tuir**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*", e successive modifiche.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021

#### Ambito soggettivo

Pertanto, **la verifica delle condizioni e dei limiti**, entro i quali il beneficio dello **stralcio dell'Irap** configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina europea, va operata con esclusivo riferimento al **paragrafo 3.1 del Framework** temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato), e quindi **anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati**.

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

#### Saldo Irap 2019 ed eccedenza 2018

A beneficio dei contribuenti che possono ancora correggere eventuali errori commessi nella dichiarazione dei redditi precedente presentando un'integrativa, si illustra brevemente cosa era stato previsto per la gestione del saldo Irap 2019 e dell'eccedenza 2018.

Il saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è stato previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza Irap risultante dalla precedente non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

A sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a scomputo dell'Irap 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza Irap 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l'hanno ancora utilizzata.

L'eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

A tal fine, la **sezione II del quadro IR** va compilata secondo **le regole ordinarie** avendo cura, tuttavia, di riportare nel **rigo IR28** *Eccedenza di versamento a saldo*, la quota dell'eccedenza Irap 2018, utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il **cui versamento non è dovuto in applicazione dell'articolo 24** del decreto.

Resta fermo che l'eccedenza Irap 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell'eventuale quota del saldo Irap 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

Con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020, la Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento ritenendola compatibile con il mercato interno in accordo con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Credito Ace					5	,00
	1	2	3	4			
IR21 Totale imposta							,00
IR22 Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti			,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25 Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3		,00
IR26 Importo a debito							,00
IR27 Importo a credito							,00
IR28 Eccedenza di versamento a saldo							,00
IR29 Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30 Credito da utilizzare in compensazione							,00
IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			Codice fiscale consolidante		2		,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

#### Determinazione saldo e acconti 2020

Ai fini della determinazione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020, la circolare 25/E/2020, specifica che, secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo - e indicato nel rigo IR26 (Importo a debito) - sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).

Sulla determinazione degli acconti e del saldo Irap dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è intervenuta l'agenzia delle Entrate nella circolare 27/E/2020.

In particolare, in merito agli acconti, è stato precisato che:

- › se il contribuente applica il **metodo storico**, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto;
- › se il contribuente utilizzi il **metodo previsionale**, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020 e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli Isa) e del secondo acconto corrisposto.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR 25

#### Determinazione saldo e acconti 2020

- In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 o il 50 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere:
- *Irap 2020*
- *- I acconto (virtuale)*
- *- II acconto (effettivo)*
- *= imposta dovuta a saldo*
- **COMPILAZIONE QUADRO IS MODELLO IRAP 2020 (CIRCOLARE 25/E/2020, PARAGRAFO 1.1.4)**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

I contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

- › nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- › nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- › nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- › nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- › nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- › nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'articolo 24 del DI Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.

L'importo da scomputare dall'imposta a saldo non sarà sempre quello risultante dal conteggio degli acconti effettuati con criterio storico.

L'acconto virtuale sarà pari a quello risultante dal conteggio effettuato con criterio storico solo se l'Irap 2020 risulti almeno pari a quella del 2019.

Se, invece, l'imposta 2020 risulta inferiore, l'acconto virtuale sarà calcolato su tale imposta 2020, come se fosse stato adottato un criterio previsionale basato sull'effettiva imposta dovuta per il 2020.

•L'indicazione fornita dall'Agenzia trae spunto da quanto indicato nella Relazione illustrativa al decreto, e costituisce un chiarimento molto importante poiché, operando secondo le precisazioni fornite, emerge il fatto che in alcun caso il contribuente potrà maturare un credito Irap 2020 basato esclusivamente su un primo acconto "virtuale".



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### MODELLO IRAP 2021 RIGO IR25

I contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

- › nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- › nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- › nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- › nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- › nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- › nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'articolo 24 del DL Rilancio.

**Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.**

L'importo da scomputare dall'imposta a saldo non sarà sempre quello risultante dal conteggio degli acconti effettuati con criterio storico.

L'acconto virtuale sarà pari a quello risultante dal conteggio effettuato con criterio storico solo se l'Irap 2020 risulti almeno pari a quella del 2019.

Se, invece, l'imposta 2020 risulta inferiore, l'acconto virtuale sarà calcolato su tale imposta 2020, come se fosse stato adottato un criterio previsionale basato sull'effettiva imposta dovuta per il 2020.

Sez. XVIII Aiuti di Stato

Tipo aiuto

BASE GIURIDICA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
11A											
Codice CAR		Forma Giuridica		Dimensione impresa		Codice attività ATECO		Settore		Tipo SIEG	
										17	
										,00	
DATI DEL PROGETTO											
18 Data inizio			19 Data fine			20 Codice Regione		21 Codice Comune		22 CAP	
giorno	mes	anno	giorno	mes	anno						
23 Tipologia (via, piazza, ecc.)			24 Indirizzo							25 Numero civico	
26 Tipologia costi			27 Costi agevolabili			28 Intensità di aiuto		29 Importo aiuto spettante			
IMPRESA UNICA											
1 Codice fiscale					2 Codice fiscale						
3 Codice fiscale					4 Codice fiscale						
5 Codice fiscale					6 Codice fiscale						



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### ESEMPIO

Ipotizziamo un contribuente soggetto ad Isa (acconti dovuti nella misura del 50%) con un saldo Irap 2019 pari a euro 100.000, il primo acconto 2020 calcolato con criterio storico è pari a euro 50.000, non versato ex articolo 24, DL 34/2020.

Il secondo acconto 2020, sempre con criterio storico, è pari a euro 50.000, effettivamente versato.

L'Irap 2020 effettivamente dovuta è pari a euro 70.000.

In assenza dei chiarimenti forniti dalla circolare 27/E/2020 si poteva, erroneamente, immaginare che in sede di liquidazione dell'Irap 2020, ci fosse un credito Irap 2020 pari a euro 30.000 dato da: Irap dell'anno euro 70.000 – primo acconto virtuale euro 50.000 – secondo acconto effettivo euro 50.000.

Tuttavia, questa conclusione è errata.

Come evidenziato dall'agenzia delle Entrate, infatti, posto che l'imposta relativa al 2020 è inferiore al 2019, il primo acconto virtuale viene riconosciuto in misura ridotta rispetto a quello calcolato con criterio storico, in quanto lo stesso deve essere parametrato all'imposta 2020, come se si fosse adottato il criterio previsionale.

Di conseguenza, se il contribuente avesse adottato il criterio previsionale relativo al primo acconto, parametrando i conteggi su un'imposta 2020 pari ad euro 70.000, il primo acconto sarebbe stato pari a 35.000 euro, ed è esattamente questa la cifra che si potrà scomputare dall'imposta 2020.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### ESEMPIO

Ipotizziamo un contribuente soggetto ad Isa (acconti dovuti nella misura del 50%) con un saldo Irap 2019 pari a euro 100.000, il primo acconto 2020 calcolato con criterio storico è pari a euro 50.000, non versato ex articolo 24, DL 34/2020.

Il secondo acconto 2020, sempre con criterio storico, è pari a euro 50.000, effettivamente versato.

L'Irap 2020 effettivamente dovuta è pari a euro 70.000.

In assenza dei chiarimenti forniti dalla circolare 27/E/2020 si poteva, erroneamente, immaginare che in sede di liquidazione dell'Irap 2020, ci fosse un credito Irap 2020 pari a euro 30.000 dato da: Irap dell'anno euro 70.000 – primo acconto virtuale euro 50.000 – secondo acconto effettivo euro 50.000.

Tuttavia, questa conclusione è errata.

Come evidenziato dall'agenzia delle Entrate, infatti, posto che l'imposta relativa al 2020 è inferiore al 2019, il primo acconto virtuale viene riconosciuto in misura ridotta rispetto a quello calcolato con criterio storico, in quanto lo stesso deve essere parametrato all'imposta 2020, come se si fosse adottato il criterio previsionale.

Di conseguenza, se il contribuente avesse adottato il criterio previsionale relativo al primo acconto, parametrando i conteggi su un'imposta 2020 pari ad euro 70.000, il primo acconto sarebbe stato pari a 35.000 euro, ed è esattamente questa la cifra che si potrà scomputare dall'imposta 2020.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### ESEMPIO

Pertanto, il corretto conteggio dell'Irap 2020 sarà il seguente:

- ***Imposta dell'anno euro 70.000***
- ***- I acconto (previsionale e virtuale)***
- ***euro 35.000***
- ***- II acconto (effettivo) euro 50.000***
- ***= credito euro 15.000.***
- Di seguito si ripropone in forma tabellare gli esempi proposti dalla circolare 27/E/2020.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Il *Temporary framework* per gli aiuti di Stato

### Secondo acconto 2020 previsionale

Per quanto riguarda il secondo acconto a rilevare sarà l'importo effettivamente versato, indipendentemente dalla metodologia di calcolo adottata.

Laddove il contribuente decidesse di versare un secondo acconto addirittura superiore a quello dovuto in base al criterio storico, in ogni caso il primo acconto (virtuale) dovrà essere computato tenendo in considerazione esclusivamente quello calcolato con criterio storico (se  $Irap\ 2020 > Irap\ 2019$ ) o quello ragguagliato all'imposta 2020 (se  $Irap\ 2020 < Irap\ 2019$ ), pertanto non porterebbe alcun beneficio a livello di primo acconto virtuale da utilizzare a scomputo dell'imposta a saldo.

Giova, infine, ricordare che nel caso di versamento dell'acconto con criterio previsionale, di importo minore rispetto a quello determinato con criterio storico, in base a quanto disposto dal decreto "Liquidità", DI 23/2020, articolo 20, non verranno applicate sanzioni ed interessi se il versamento, seppure rivelatosi a conguaglio insufficiente, risulti essere non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto calcolato con criterio storico.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

I quadri RF e RG per gli esercenti imprese commerciali

**Focus:** *I contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono esclusi da tassazione e non incidono sul calcolo per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito*

**PASSO SETTIMO**

In collaborazione con



partner

EUTEKNE





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### I quadri RF e RG per gli esercenti imprese commerciali

- Il **quadro RF** deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali **in regime di contabilità ordinaria** e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'articolo 66 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
- Il quadro **RF** non deve essere compilato dai soggetti che adottano il **regime forfetario** per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l'apposito quadro LM.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### I quadri RF e RG per gli esercenti imprese commerciali

- Il **quadro RG**, diversamente, **deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata** di cui all'articolo 18 del Dpr 600 del 1973.
- Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del Tuir, i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Tuir, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### I quadri RF e RG per gli esercenti imprese commerciali

#### ***Aspetti fiscali***

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per sostenere le imprese e i professionisti è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ristorare le attività che hanno subito chiusure forzate o comunque una riduzione del proprio lavoro.

Si precisa che i contributi a fondo perduto **sono esclusi da tassazione** - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - **e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito**, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Ne consegue, pertanto, che tali contributi **non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto** ex articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973.

Come precisato dalla circolare 15/E/2020, **sul piano contabile le somme ricevute costituiscono un contributo in conto esercizio in quanto erogate ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19** (da contabilizzare nella voce A5 del conto economico).



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### Contributo decreto Rilancio

L'articolo 25 del DI 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, qualora soddisfino i requisiti previsti dalla stessa norma.

La domanda andava presentata entro il 13 agosto 2020 e per i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate si vedano le **circolari 15/E e 22/E del 2020** e la **risoluzione 65/E/2020**.

Inoltre, in sede di conversione sono stati aggiunti i comma 7 *sexies* e 7 *septies* all'articolo 60 del DI 104/2020, disponendo che i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25 del DI 34/2020 che:

- › a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,
- › classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat),
- › ovvero ricompresi nella circolare ministro Finanze 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020), potevano presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Infine, si ricorda il **contributo ex articolo 2 del DI 172/2020** ha introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle misure restrittive previste dallo stesso decreto.

In particolare, il contributo compete ai soggetti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DI 172/2020) hanno la partita Iva attiva (la partita Iva deve essere stata attivata entro il 30 novembre 2020) e svolgono in via prevalente una delle attività individuate dai codici Ateco di cui all'all. 1 del DI 172/2020 (settore della ristorazione).

Il comma 2 della norma precisa, tuttavia, che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio e che non lo abbiano restituito.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### LE NOVITÀ

Le novità dei **quadri RF** e **RG** riguardano principalmente le misure introdotte con i diversi decreti Covid.

Infatti, **è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito** (articolo 25 del DI 34 del 2020, articolo 59 del DI 104 del 2020, articolo 1 del DI 137 del 2020 e articolo 2 del DI 149 del 2020).

**Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle elencate nei righi precedenti.**

Ogni voce è identificata da un **codice**, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

Ad es. al **codice 83**, l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: articolo 25 del DI 34, articolo 59 del DI 104, articolo 1 del DI 137 e articolo 2 del DI 149 e articolo 2 del DI 172. Nello stesso rigo, ma con **codice 84** va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel **quadro RS**.

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00
	73	74	,00	75	76	,00	77		,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### LE NOVITÀ

Le novità dei **quadri RF e RG** riguardano principalmente le misure introdotte con i diversi decreti Covid.

Nel **rigo RG10**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito.

Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (articolo 10 *bis*, DI 137/2020) e, pertanto, **va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.**

Ad es. al **codice 27**, l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: gli articoli 25 del DI 34, 59 del DI 104, 1 del DI 137, 2 del DI 149 e 2 del DI 172.

Con il **codice 28**, invece, va riportato l'ammontare dei **contributi e delle indennità di qualsiasi natura**, erogati in via eccezionale **a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19** e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (articolo 10 *bis* DI 137/2020).

RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00							39	,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 REDDITO DI IMPRESA

### LE NOVITÀ

Le novità dei **quadri RF e RG** riguardano principalmente le misure introdotte con i diversi decreti Covid.

Allo stesso tempo è necessario compilare anche il **rigo RG22** per riportare il codice **"47"** dedicato all'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo **RG10** con il codice **27**.

Il **nuovo codice "48"** va utilizzato per indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo **RG10** con il **codice 28**, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
37	38	,00			,00			,00	
								39	,00

Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (articolo 10 bis, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.

1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
61	62	,00	63	64	,00			,00	
								65	,00



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel modello UNICO SC

Le principali novità del modello Redditi SC 2021, approvato con Provvedimento n.ro 28929 del 29 gennaio 2021.

**PASSO OTTO**

In collaborazione con



partner

**EUTEKNE**





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Frontespizio

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “**Dichiarazione integrativa errori contabili**” per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore **per la correzione di errori contabili di competenza**, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

In tal caso **l’eventuale credito** risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d’imposta, **può essere utilizzato in compensazione** a sensi art. 17 DLGS 241/97 secondo **le regole ordinarie**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Quadro AC		ISA		Consolidato		Trasparenza		Trust		Addizionali IRES		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Dichiarazione integrativa errori contabili		Eventi eccezionali		

In collaborazione con



partner





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### La correzione degli errori contabili di esercizi precedenti aspetti *bilancistici* e fiscali

Se **l'errore non è rilevante**, la relativa correzione deve essere contabilizzata tempestivamente nel **conto economico** dell'esercizio in cui è individuato, in **corrispondenza della voce a cui afferisce**; se è **rilevante**, l'**OIC 29** ne impone la correzione sul **saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui se ne viene a conoscenza, generalmente negli utili portati a nuovo o in altra componente del netto se più appropriata.

Dal punto di vista **fiscale** il **D.M. 03.08.2017**, nel disegnare la disciplina fiscale applicabile ai soggetti **OIC-adopter**, non si è soffermato sulla rilevanza fiscale delle previsioni contabili in materia di **correzione di errori contabili**.

È pertanto necessario far riferimento alle disposizioni in passato previste per i soggetti IAS e quindi alle circolari ADE 7/E/2011 e 31/E/2011.

La **derivazione** rafforzata non può pertanto mai **determinare il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili, anche se non rilevanti**, essendo fuori competenza, in quanto la correzione avviene in un bilancio successivo rispetto a quello di pertinenza.

Al fine di attribuire **rilevanza fiscale** alla correzione di errori contabili la procedura da seguire passa attraverso la presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**, che deve avvenire **entro i termini previsti per l'accertamento**.

**Il contribuente** deve pertanto:

- nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è **rilevato** a conto economico **l'errore non rilevante**, apportare una apposita **variazione fiscale in aumento**;
- presentare, entro i termini dell'accertamento, una **dichiarazione integrativa** relativa all'anno in cui è stato **commesso l'errore contabile**, in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RF

### Quadro RF

Tra le novità introdotte per il quadro **RF**, sono state previste ulteriori indicazioni per i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli **ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale), da indicare nel **rigo RF1, colonna 2**.

Ai fini della compilazione in base alla casistica di riferimento, occorre indicare il codice specifico.

I **codici** ultimi introdotti sono da utilizzare per i contribuenti che:

a) hanno avuto una **diminuzione dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), del T.U.I.R., di almeno il **33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente**, devono utilizzare il **codice 15**;

b) hanno attivato la **partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019**, devono indicare il **codice 16**;

c) esercitano, **in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 - Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020** allegata alle "Istruzioni parte generale ISA", devono utilizzare il **codice 17**.

<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup>		ISA cause di esclusione <sup>2</sup>	
<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)			,00
<b>RF3</b>	Opzioni	IAS <sup>1</sup>	Rimanenza <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>

### Attenzione !

È importante, però, tener presente che in tutte le ipotesi sopra descritte, il **Modello ISA** deve essere, comunque, **compilato**.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RF

**Quadro RF - A rigo RF55 – Altre variazioni in diminuzione**, sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

**codice 81**, per accogliere la **quota di ammortamento non effettuata** deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli **articoli 102, 102-bis e 103 Tuir**, a prescindere dall'imputazione al conto economico, per i soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, **non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali** (sospensione degli ammortamenti di cui all'**articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020** – cd. Decreto Agosto, convertito dalla L. 126/2020);

**codice 82**, per accogliere la **quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti** di colture arboree pluriennali a norma dell'**articolo 108, comma 1, Tuir**, escludendo i costi relativi all'acquisto dei terreni;

**codice 83**, dove indicare l'**ammontare dei contributi a fondo perduto** riportati nel conto economico che **non concorrono alla formazione del reddito**, previsti dalle seguenti disposizioni:

**1.articolo 25 D.L. 34/2020** – Contributo a fondo perduto – **Decreto Rilancio**;

**2.articolo 59 D.L. 104/2020** – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;

**3.articolo 1 D.L. 137/2020** – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – **Decreto Ristori**;

**4.articolo 2 D.L. 149/2020** – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 03.11.2020 – Decreto Ristori-bis;

**5.articolo 2 D.L. 172/2020** – Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei **servizi di ristorazione**;

**codice 84**, dove indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;

**codice 85**, dove indicare il componente negativo di reddito in applicazione dell'**articolo 8, comma 2, lett. c), articolo 6, comma 6, e articolo 10, comma 3, D.Lgs. 142/2018**.

	1	2	3	4	5	6		
	7	8	,00	9	10	,00	11	
	13	14	,00	15	16	,00	17	
	19	20	,00	21	22	,00	23	
	25	26	,00	27	28	,00	29	
	31	32	,00	33	34	,00	35	
	37	38	,00	39	40	,00	41	
	43	44	,00	45	46	,00	47	
	49	50	,00	51	52	,00	53	
<b>RF55</b>	<b>Altre variazioni in diminuzione</b>							
							55	
<b>RF56</b>	<b>E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>							,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RQ

### Trattamento civile e fiscale della sospensione degli ammortamenti

Nella **circolare n. 2 del 2021**, Assonime illustra la disciplina civilistica e fiscale relativa alla sospensione degli ammortamenti prevista dal decreto Agosto.

In base al D.L. n. 104/2020, i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina contabile nazionale possono **non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali con il conseguente prolungamento del piano di ammortamento originario di un anno.**

Assonime rileva che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ***norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico.***

Sembrerebbe quindi che l'Amministrazione finanziaria propenda per ritenere che l'ammortamento, pur quando venga sospeso per il 2020, **debba essere comunque effettuato ai fini fiscali.**

Se così fosse, il punto andrebbe **meglio chiarito** esplicitando questa posizione in un formale documento di prassi in quanto la deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020, determina un **disallineamento tra valore contabile e valore fiscale** del bene tale da richiedere lo stanziamento di imposte differite passive, ossia delle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione in futuro, al momento del suo transito a conto economico.

Il beneficio in termini patrimoniali sul bilancio 2020 derivante dal mancato stanziamento delle quote di ammortamento non risulterebbe pari all'importo delle **quote sospese**, ma sarà costituito da tale importo **al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.**



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RQ

### Quadro RQ

Per ciò che concerne il **quadro RQ** si fa presente che il D.L. n. 104/2020 ha previsto la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, nonché di **afrancare il saldo attivo della rivalutazione** alle società di capitali e agli enti commerciali (indicati nell'[art. 73](#), comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R.) **che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.**

La **rivalutazione** è possibile sui beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile ed alle norme speciali, ad **esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa** (gli immobili merce), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Deve essere **eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.** Può essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le principali novità nel modello nel Quadro RQ

#### Quadro RQ – Altre imposte

Nel **quadro RQ** sono state introdotte:

- la **sezione XXIV** per i soggetti che intendono avvalersi della **“Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni”** di cui all’art. **110** del DL **104/2020**;
- nei **rigli da RQ100 a RQ103** vanno indicati gli importi rivalutati e quelli relativi al saldo di rivalutazione o riserva vincolata.

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020		Importo		Aliquota	Imposta	
<b>RQ100</b>	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	1	,00	3%	2	,00
<b>RQ101</b>	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		,00	3%		,00
<b>RQ102</b>		Totale imposte			Prima rata	
		1	,00		2	,00
<b>RQ103</b>	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	,00	10%	2	,00
					3	,00





## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RQ

### Quadro RQ – Altre imposte

Nel **quadro RQ** sono state introdotte:

- la **sezione XXV**, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” di cui all’art. 6-bis D.L. 23/2020.

#### SEZIONE XXV

Rivalutazione dei  
beni d’impresa e  
delle partecipazioni  
- settori alberghiero  
e termale

	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
<b>RQ110</b> Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	10%	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
	,00		,00	,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RS

### Quadro RS – Prospetti vari

Le novità del quadro **RS** riguardano:

-l'aggiornamento della sezione dedicata alle **spese di riqualificazione energetica** per il calcolo della **detrazione nella misura del 110%** art. 119 DL 34/2020;

-il **rigo RS152**, aggiornato per tener conto della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1 co. da 219 a 223 L. 160/2019);

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	Anno	Tipo	Codice fiscale	Totale spesa					
	1	2	3	4	5				
<b>RS150</b>					,00				
	Spesa sostenuta		Detrazione	Rata	Importo rata				
	5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
<b>RS151</b>					,00				
	5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
<b>RS152 Totale detraibile</b>									,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel Quadro RS

### Quadro RS – Prospetti vari

Le novità del quadro **RS** riguardano:

-l'introduzione del **rigo RS470** relativo al credito d'imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 DL 47/2014);

-l'introduzione del **rigo RS480** riservato ai soggetti che, essendone legittimati, **non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19		
RS480		
	Codice	
	Importo	
	1	2
		,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le principali novità nel modello Quadro RS

#### Quadro RS – Prospetti vari

Le novità del quadro RS riguardano:

- l'introduzione del **rigo RS411** per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di Campione d'Italia (art. 1 comma 574 L. 160/2019);

Redditi Campione d'Italia		Importo		
<b>RS410</b> Redditi prodotti in euro				,00
		Prodotti in euro	Prodotti in franchi svizzeri	Attribuiti
<b>RS411</b> Redditi	1	2	3	
	,00	,00	,00	,00



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

### Le principali novità nel modello Quadro RU

#### Quadro RU – Crediti di imposta

Il quadro RU è stato aggiornato per ricomprendere i **seguenti nuovi crediti d'imposta**:

- il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, con la **maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**;
- il **credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato**;
- i **crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19** tra cui:
  - 1.il credito d'imposta per botteghe e negozi;
  - 2.il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
  - 3.il credito d'imposta per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
  - 4.il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società.



**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N.

--	--	--



## LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021 Le principali novità nel modello UNICO SC

- **Quadro RX – Risultato della dichiarazione**
- Nel quadro RX sono state inserite **due nuove sezioni (Sezioni III e IV)** per l'indicazione delle informazioni necessarie ai fini della **richiesta del rimborso Iva** (sezione III) e per la **ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici Iva omessi** (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

**PERIODO D'IMPOSTA 2020**

**SC**  
**SOCIETÀ DI CAPITALI**  
**2021**  
agenzia  
Entrate

**REDDITI**  
**QUADRO RX**  
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N. 

--	--

In collaborazione con

**BUSINESS PARTNERS**  
FOR YOU

partner

**EUTEKNE**

**PASSEPARTOUT**  
**Partner**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

MILANO

L'Effetto Covid sulle Dichiarazioni fiscali 2021

# L'EFFETTO COVID SULLE DICHIARAZIONI FISCALI 2021 LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2021

*“Ha da passà 'a nuttata”.*

*Eduardo de Filippo*

*Drammaturgo*

*Grazie per l'attenzione!*

In collaborazione con



partner

**EUTEKNE**

